



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

03 Terza sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Teresa Vitiello, a scioglimento della riserva di cui all'udienza odierna dell' 11/12/2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4426/2019 promossa da:

X
[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Amedeo Francois, elettivamente domiciliato presso il difensore in Firenze, via Jacopo Nardi n. 2, giusta procura posta in calce al presente atto

ATTRICE

contro

X
[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. [redacted] elettivamente domiciliata presso il proprio difensore in [redacted]

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da in atti e come da note riepilogative depositate in pct.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente depositato e notificato la sig.ra X [redacted] conveniva in giudizio Y [redacted] per sentir accogliere le seguenti conclusioni:

"Voglia l'adito Tribunale di Firenze accertato l'inadempimento contrattuale della X [redacted] nei confronti della Sig.ra X [redacted] per non averla manlevata e tenuta indenne dalla domanda di risarcimento dei danni svolta nei suoi confronti dal Z [redacted] per il sinistro stradale di cui in parte narrativa, accertato altresì quanto disposto a favore del Z [redacted] nella sentenza



definitiva del giudizio 2027/2014, Dott.ssa Picone e, inoltre, accertate le spese sostenute dalla [redacted] X
per difendersi nel predetto giudizio comprese quelle dei tecnici incaricati (CTP e CTU) e quelle
legali per l'effetto condannare parte convenuta al pagamento a favore della [redacted] X della somma di:
-euro 1.500,00 saldate al consulente tecnico Ing. [redacted] incaricato dal Tribunale di
Firenze;

-euro 2.253,00 saldate al consulente tecnico di parte Ing. [redacted]

-euro 2.401,92 saldate per fondo spese legali del giudizio 2027/2014;

-euro 2.377,07 liquidate al Sig. [redacted] Y come danno patrimoniale;

-euro 327,01 liquidate al [redacted] Y a titolo di danni non patrimoniali;

-euro 10.763,72 (13.165,64 -2401,92) a titolo di spese legali calcolate per il giudizio 2027/2014
Tribunale di Firenze Dott. Calvani (poi Dott.ssa Picone), secondo i criteri massimi ex DM
55/14, fatti propri dallo stesso Giudice del procedimento.

E così per un **totale di euro 20.943,43** o quella diversa somma di giustizia anche determinata in
via equitativa.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre spese gen al 15% Iva e cap da liquidarsi
a favore del legale antistatario.

Deduceva la ricorrente che:

- in data 01.11.2012, si verificava un sinistro stradale nel quale erano coinvolti essa ricorrente,
assicurata con [redacted] Y e il sig. [redacted] Z, assicurato per la rca con la Direct Line
Insurance;
- che avendo riportato macro lesioni, l'odierna parte attrice instaurava il contraddittorio con la
Direct Line spa per ottenere la liquidazione dei danni subiti ma senza riuscire a definire in via
transattiva la pendenza e pertanto, in data 30.01.2014, conveniva davanti al Tribunale di Firenze
il sig. [redacted] Y Z e alla stessa Direct Line spa per ottenere il risarcimento dei danni patiti
nel sinistro di cui sopra;
- il Sig. [redacted] Z si costituiva in giudizio svolgendo domanda riconvenzionale nei confronti della
Sig.ra [redacted] X e della [redacted] Y (già [redacted]), Compagnia assicuratrice il veicolo di parte
attrice;
- nelle more tra la notifica della citazione e la prima udienza di trattazione, la Direct Line spa
saldava quanto dovuto alla Sig.ra [redacted] X e alla prima udienza il Giudice istruttore
dichiarava cessata la materia del contendere tra la [redacted] X e il [redacted] Z e la Direct Line spa e,



avendo rilevato un vizio nella notifica della citazione alla ^y [redacted] effettuata dal ^z [redacted] per il mancato rispetto del termine a comparire, ordinava la rinnovazione della notifica fissando la data per la successiva comparizione;

- nelle more per la rinnovazione della notificazione alla ^y [redacted] il ^z [redacted] dichiarava di rinunciare alla domanda svolta nei confronti della stessa Compagnia Ass.va e rimaneva in causa solo nei confronti della Sig.ra ^x [redacted];

- la Sig.ra ^x [redacted] in data 10.03.2016, comunicava alla Compagnia ^y [redacted] lo svolgimento del procedimento al fine di essere tenute indenne e manlevata ai sensi del contratto rca vigente sulla propria vettura, ma la ^y [redacted] non si costituiva in giudizio riscontrava in alcun modo le richieste della propria assicurata;

- il giudizio si concludeva con sentenza n. 842/2019 con la quale la responsabilità del sinistro veniva imputata, titolo di concorso, per l' 80% al convenuto ^z [redacted] e per il residuo 20% a carico della parte attrice ^x [redacted];

- la ^x [redacted] dunque, non essendo presente in causa la propria compagnia assicurativa, doveva provvedere al pagamento di parte delle spese di causa, nonché delle proprie, oltre alle spese di CTU e CTP e in questo giudizio chiede a ^y [redacted] il rimborso di quelle somme posto l'obbligo della compagnia assicuratrice di tenerla indenne ex art. 1917 cc, censurando il comportamento della compagnia che aveva omesso di costituirsi in giudizio a seguito della notifica della domanda riconvenzionale avanzata dal ^z [redacted];

Costituitasi in giudizio, la ^y [redacted] contestava ogni pretesa della ricorrente chiedendo il rigetto delle domande proposte eccependo preliminarmente - unicamente - la carenza della propria legittimazione in quanto, nel caso in esame, la danneggiata avrebbe dovuto rivolgere le proprie richieste alla Direct Line, secondo la procedura dell'indennizzo diretto prevista come obbligatoria dall'art. 1 bis della CARD cioè la convenzione tra assicuratori.

Nessuna contestazione veniva formulata sul rapporto di assicurazione sottostante o sulla gestione del sinistro o con riferimento alle risultanze della sentenza resa dal Tribunale di Firenze.

Le eccezioni della ^y [redacted] sono infondate e devono essere rigettate.

La ^y [redacted] eccepisce deduce la propria carenza di legittimazione passiva deducendo che la ^x [redacted] avrebbe dovuto chiamare in causa la propria assicurazione, Direct Line in ossequio alle previsioni del cd. risarcimento diretto.



In effetti, è ormai pacifico che la cd. procedura di indennizzo diretto, anche a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale al riguardo, non è obbligatorio e, pertanto, il soggetto leso può adire indifferentemente la propria compagnia assicuratrice o quella del soggetto ritenuto responsabile con la conseguenza che, nel caso in esame, la sig.ra ^X non era affatto tenuta, come dedotto dalla ^Y a chiamare in causa o a rivolgere le proprie pretese alla Direct Line.

Quanto, poi, agli accordi intervenuti fra assicuratori, con riferimento in particolare alla cd. convenzione CARD invocata da ^Y a sostegno della tesi di mancanza di legittimazione passiva, appare dirimente la considerazione che la convenzione è un tipico atto di natura privatistica, privo di efficacia esterna nei confronti di terzi e pertanto inidonei a privare di legittimazione un soggetto che, invece, tale legittimazione la ha in forza della legge.

Ed invero ai sensi dell'art. 1 la convenzione in esame *"ha lo scopo di definire le regole di cooperazione tra imprese assicuratrici in ordine alla organizzazione ed alla gestione del sistema del risarcimento diretto, ai rimborsi tra imprese aderenti ed alle compensazioni conseguenti ai risarcimenti operati ai sensi degli articoli 141, 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni ..."* e, pertanto, non può essere opposto ai terzi, men che meno agli assicurati.

E' pacifico e incontestato che la ^X abbia notiziato più volte la propria compagnia assicuratrice della pendenza del giudizio, nonché sull'andamento dello stesso e che la stessa ^Y si sia assolutamente disinteressata della vicenda, omettendo di costituirsi, anche solo per chiamare in causa la Direct Line, se riteneva di dover essere manlevata da questa in forza degli accordi tra assicurazioni di cui sopra, né la ^X avrebbe avuto legittimazione attiva per convenire in giudizio direttamente la Direct Line.

La domanda delle ricorrente deve essere, pertanto, accolta, anche ai sensi dell'art. 197 cc, che prevede che *"nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto"*.

In merito al quantum, si rileva che l'importo di euro 7.000,00 già corrisposto da Direct Line in sede di definizione stragiudiziale della posizione della ^X devono essere comprensive - almeno- delle fasi di studio della controversia e della fase introduttiva dello stesso, in quanto, come esposto dalla stessa ricorrente, il risarcimento è intervenuto dopo l'introduzione del



giudizio, per cui è pacifico che quelle attività fossero già state svolte e debbano essere ricomprese in quell'importo che, dunque, dovrà essere scorporato dal progetto di notula dell'Avv. Francois e, dunque, dall'importo totale richiesto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

operato il ricalcolo della notula dell'Avv. Francois come sopra spiegato, condanna ^Y [redacted] al pagamento in favore della sig.ra ^X [redacted] della complessiva somma di euro 15.381,06, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, condanna altresì la parte convenuta soccombente ^Y [redacted] a rimborsare alla parte ricorrente le competenze e spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 3.215,00, oltre ad euro 118,50 per spese vive ed oltre rimborso forfettario, CAP e IVA come per legge.

Ordinanza resa alle ore 14.30 in assenza delle parti che hanno rinunciato a presenziare alla lettura, ed allegazione al verbale.

Firenze, 11 dicembre 2019

Il Giudice

dott. Maria Teresa Vitiello

